



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Legge di bilancio 2025

1 La riforma Irpef del 2025

20 L'esonero contributivo alle lavoratrici madri 2025 (c.d. bonus mamme)

27 L'IVC maggiorata negli stipendi del 2025

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Legge di Bilancio 2024

La riforma Irpef del 2025

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) rende definitivi gli interventi introdotti per l'anno 2024 a seguito dell'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef, contenuta nel D.Lgs. 216/2023. Solo per lo scorso anno era stato previsto l'assorbimento del secondo scaglione nel primo e si rivedevano le detrazioni e il trattamento integrativo; interventi oggi cristallizzati nel Tuir. Inoltre, dal 2025 viene messa a regime anche la riduzione del cuneo fiscale e contributivo che fino al 2024 agiva sullo sgravio dei contributi a carico del dipendente. Ora viene sostituita con l'introduzione di un nuovo bonus fiscale per redditi fino a 20.000,00 euro e con una nuova detrazione per i redditi più alti e nel limite dei 40.000,00 euro.

La modifica degli scaglioni e delle aliquote Irpef a regime

Il primo modulo della riforma dell'Irpef eliminava, per il solo anno 2024, il secondo scaglione, con la relativa aliquota, ed ampliava il primo scaglione. Dal punto di vista della tecnica normativa l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 216/2023 non modificava l'articolo 11 del Tuir ma ne "sospende" l'applicazione per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 rende strutturale la modifica degli scaglioni e delle aliquote modificando il Tuir. A regime, il primo scaglione comprende i redditi fino a 28.000 euro ai quali si applica l'aliquota del 23%.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 216/2023)	Testo dal 2025
Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. <i>I commi successivi rimangono invariati</i>	Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;

Le altre detrazioni

Il primo modulo della riforma Irpef modificava, per il solo anno 2024 in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 216/2023, anche l'art. 13 del Tuir che regolamenta le altre detrazioni (note anche come detrazioni per la produzione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati). La modifica viene confermata a regime.

Il predetto art. 13 prevede diverse detrazioni in relazione alla tipologia di reddito prodotto dal contribuente distinguendole in tre macro-categorie:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati che danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, Tuir;
- redditi da pensione (art. 13, comma 3, Tuir);
- redditi assimilati che danno diritto alle detrazioni in modo limitato (art. 13, comma 5, Tuir).

Per il calcolo delle detrazioni la quantificazione del reddito complessivo è assunta al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, c. 6-bis, Tuir).

Si riporta il quadro normativo complessivo.

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 216/2023 ha modificato, per l'anno 2024, l'importo della detrazione base per i redditi fino a 15.000 euro che è passato da 1.880 a 1.955 euro. La modifica è stata stabilizzata dal 2025 modificando l'art. 13 del Tuir. Il beneficio fiscale deve essere letto in combinato disposto con l'accorpamento dei primi due scaglioni d'imposta e con una piccola variazione del trattamento integrativo.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 1, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 216/2023)	Testo 2025
Art. 13 - Altre detrazioni 1. Se alla formazione del reddito complessivo¹ concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente	Art. 13 - Altre detrazioni <i>uguale</i> a) 1.955 euro, <i>segue senza modifiche</i>

spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.	

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1) Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere: a) lavoratori soci di cooperative b) compensi a carico di terzi c) borse di studio, borse lavoro, tirocini formativi c-bis) co.co.co. e co.co.pro. d) remunerazioni dei sacerdoti h-bis) fondi pensione ex DLgs n. 124/1993 l) LSU	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).
se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)	Detrazione = $1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)	Detrazione = $1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$

	Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)	Detrazione = 65 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.	
I commi 1-bis e 2 dell'art. 13 del Tuir erano già stati abrogati in precedenza.	

Per i redditi non superiori a 15.000 euro, le detrazioni minime di € 690 (rapporti a tempo indeterminato) e di € 1380 (rapporti a tempo determinato) devono essere rapportate, dal sostituto d'imposta, al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600 del 1973. Tuttavia, il percipiente può chiedere al sostituto d'imposta di applicare integralmente la detrazione minima, in sede di conguaglio, ovvero potrà beneficiare della detrazione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi annuale (CM 15/2007, par. 2.3).

Ai fini della determinazione del periodo di lavoro per il quale spetta la detrazione nell'anno, l'Agenzia delle Entrate (CM 15/2007) riteneva ancora applicabili le istruzioni a suo tempo impartite con le circ. n. 326/1997 e n. 3/1998. Considerando che nulla è stato modificato dal primo modulo della riforma Irpef su questo argomento dovrebbero essere ancora valide le citate circolari.

La detrazione deve essere quindi riconosciuta per i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, sia esso a tempo pieno, a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto) o a tempo determinato. Rientrano in tale computo anche le festività, i riposi settimanali e gli eventuali giorni di sciopero, mentre restano esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure differita (ad esempio per i giorni di aspettativa non retribuita). In questo contesto torna opportuno richiamare la circolare in forza della quale la detrazione spetta tutte le volte che matura il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, dal momento che si tratta di una retribuzione differita (situazione applicabile ai segretari comunali e provinciali che maturano la 13' per tutto il mese se hanno lavorato almeno 15 giorni nel mese).

La detrazione spetta in ogni caso per un massimo di 365 giorni (Circ. Ministero delle Finanze n. 226/1994). Tale regola deve essere applicata anche negli anni bisestili. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Per le borse di studio (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir) le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, vengono riconosciuti i giorni corrispondenti all'intero anno (365 giorni); se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.

Per le co.co.co./co.co.pro. (art. 51, comma 1, lett. c-bis), Tuir) le detrazioni andranno correlate alla durata del contratto, e quindi dal primo all'ultimo giorno di durata dello stesso, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente lavorati (Circ. 7/2001).

Le detrazioni per i redditi di pensione

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 3) e 4), della L. 234/2021 ha riscritto dal 2022 l'art. 13, comma 3, del Tuir che quantifica le detrazioni per i redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), del Tuir. La disposizione non è stata modificata dal D.Lgs. 216/2023.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 3, del Tuir.

Testo vigente dal 2022	
Art. 13. Altre detrazioni 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro	nessuna modifica
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo	nessuna modifica

è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro

Le regole per la determinazione della detrazione per i pensionati sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a), Tuir)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 8.500 euro (art. 13, c. 3, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 3, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 + 1.255 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{19.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 3, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro (art. 13, c. 3-bis, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno.	
Il comma 4 dell'art. 13 del Tuir era già stato abrogato in precedenza.	

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 5), della L. 234/2021 ha riscritto dal 2022 l'art. 13, comma 5, del Tuir dedicato alle detrazioni per gli altri redditi assimilati che non possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1. Per gli enti locali si tratta principalmente delle pubbliche funzioni e delle cariche elettive.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 5, del Tuir.

Testo vigente dal 2022	
Art. 13. Altre detrazioni 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non	<i>nessuna modifica</i>

cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro	
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.	

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati sono determinate con le seguenti regole.

Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere: e) attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale f) pubbliche funzioni g) cariche elettive h) rendite vitalizie e a tempo determinato i) altri assegni periodici alla cui produzione attualmente concorrono né capitale né lavoro (escluso l'assegno per il mantenimento del coniuge)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 5.500 euro (art. 13, c. 5, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.265 euro
se il reddito è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 5, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 500 + 765 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{22.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 5, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro (art. 13, c. 5-ter, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti

Le detrazioni non possono essere cumulate a quelle previste negli altri casi.

Le detrazioni per il mantenimento del coniuge

L'art. 13, c. 5-bis, del Tuir prevede il riconoscimento di una detrazione per “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria” (art. 10, c. 1, lett. c), Tuir). Il beneficio economico è considerato reddito assimilato ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. i), del Tuir: “i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ndr mantenimento coniuge] e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41”.

La quantificazione della detrazione segue le stesse regole previste per i redditi da pensione (art. 13, c. 3, del Tuir) con la sola differenza che non deve essere rapportata ad alcun periodo nell'anno. Poiché la riforma non richiama il “correttivo” contenuto nel comma 3-bis dello stesso art. 13 previsto per i pensionati, lo stesso non può essere esteso all'assegno per il mantenimento del coniuge.

Il caso può interessare anche l'ente locale quando l'assegno per il mantenimento del coniuge viene trattenuto dal datore di lavoro e versato al beneficiario. Nello specifico il sostituto deve fare un cedolino al beneficiario in quanto sta erogando un reddito assimilato.

Le altre detrazioni fiscali

Viene superate il limite alle detrazioni introdotto per l'anno 2024 dall'art. 2 del D.Lgs. 216/2023. La legge di bilancio 2025 introduce l'art. 16-ter al Tuir il quale limita l'ammontare delle detrazioni quando il reddito complessivo supera i 75.000,00 euro.

Sono previsti due parametri: l'importo base e il coefficiente.

L'importo base è pari a 14.000,00 per i redditi, al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da 75 a 100 mila euro che si riduce a 8.000,00 oltre di 100 mila euro.

Il coefficiente è pari a 0,5 in assenza di figli fiscalmente a carico, a 0,7 con un figlio, 0,85 con 2 figli e 1 con almeno due figli ovvero in presenza di un figlio disabile (art. 3, L. 104/1992).

Il limite alla detrazione si determina moltiplicando l'importo base per il coefficiente.

La norma non prevede obblighi in carico al sostituto d'imposta.

Il trattamento integrativo

Il trattamento integrativo (art. 1 del D.L. 3/2020 come modificato per il 2024 dall'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 216/2023) rimane confermato per i redditi non superiori ai 15.000 euro. L'importo di 1.200 annuali non è stato modificato. Con il primo modulo della riforma Irpef l'erogazione del trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che

l'imposta lorda risulti capiente rispetto alle detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir, le quali, inizialmente per l'anno 2024 ed a regime dal 2025 (art. 1, comma 3, L. 207/2024), dovranno essere ridotte di 75 euro e rapportare al periodo lavorato nell'anno.

Condizione per l'erogazione del trattamento integrativo:

$\text{imposta lorda} - (\text{detrazioni art. 13 Tuir} - 75 \text{ euro rapportata al periodo lavorato}) > 0$

È prevista una complessa disposizione che consente, in situazioni particolari, di riconoscere il trattamento integrativo per la fascia reddituale compresa tra 15.000 e 28.000 euro. Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto solo se la somma di una serie di detrazioni risulti superiore all'imposta lorda.

Le detrazioni da considerare sono riepilogate nella seguente tabella:

Riferimento	Descrizione
art. 12 Tuir	famigliari a carico
art. 13 Tuir	produzione reddito
art. 15, c. 1, lett. a), Tuir	interessi passivi su mutui e prestiti agrari nel limite dei redditi dei terreni solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. b) , Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 3-ter, Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale dal 01/01/1998 solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. c)	spese sanitarie
art. 16-bis	recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
norma aperta	comprende anche i diversi bonus edilizi limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2021

Qualora si verifichi la condizione sopra descritta il trattamento integrativo è riconosciuto nel limite massimo di 1.200 euro annuali e comunque per un importo pari alla differenza tra le predette detrazioni e l'imposta lorda. Ad esempio, se la somma delle predette detrazioni è pari ad 4.500 euro e l'Irpef lorda a 3.800 euro il trattamento integrativo sarà pari a 700 euro (4.500 – 3.800 nel limite massimo di 1.200 euro).

Questa disposizione, molto specifica, interessa teoricamente anche il sostituto d'imposta qualora le predette detrazioni vengano considerate nell'ambito del cedolino stipendiale.

Il caso tipico riguarda le detrazioni per familiari a carico (art. 12, Tuir) e le altre detrazioni (art. 13, Tuir). Tuttavia, si deve considerare che le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni sono cessate dall'01/03/2022 a seguito dell'introduzione

dell'assegno unico universale. Ne consegue che, considerando solo le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, difficilmente si dovrebbe verificare questa situazione.

Il sostituto d'imposta non è obbligato a considerare in sede di conguaglio le altre tipologie di detrazioni. Sarà comunque necessario attendere i prossimi chiarimenti istituzionali.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 216/2023)	Testo 2025
D.L. 3/2020 Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è	1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. <i>uguale</i>

superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.	
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.	<i>non modificato</i>
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano	<i>non modificato</i>

in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.	
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	<i>non modificato</i>

Il bonus fiscale e le altre detrazioni in sostituzione degli sgravi contributivi

La legge di bilancio 2025 stabilizza la riduzione del cuneo fiscale e previdenziale introdotto negli anni precedenti.

Dal punto di vista tecnico ci sono delle novità decisamente rilevanti dal 2025:

- a) non è confermato lo sgravio contributivo;
- b) viene introdotto un nuovo beneficio fiscale in sostituzione dello sgravio contributivo.

Dal 2025 sono introdotte due disposizioni (commi da 4 a 9) in relazione all'ammontare del reddito complessivo fino a 20.000 euro e fino a 40.000,00.

Per il calcolo del reddito complessivo e di lavoro dipendente si deve considerare anche la quota esente prevista per incentivare il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero (art. 44, c. 1, D.L. 78/2010) nonché il regime agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015 e art. 5, D.Lgs. 209/2023). Il reddito complessivo deve essere considerato al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Reddito complessivo fino a 20.000 euro

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) con un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro viene riconosciuta una "somma", che non concorre alla formazione del reddito, determinata con le seguenti regole:

Condizione generale: reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro	
Reddito di lavoro dipendente	“somma” riconosciuta
- fino a 8.500,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 7,1%
- oltre 8.500,00 euro fino a 15.000,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 5,3%
- oltre 15.000,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 4,8%

Al solo fine di determinare l'aliquota da applicare il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'intero anno. Ne dovrebbe derivare che il reddito di lavoro dipendente di 1.500 euro percepito per 1 mese la proiezione annuale dovrebbe essere pari a 19.500,00 (1.500 x 13) alla quale corrisponde la percentuale del 4,8%.

Il beneficio fiscale è rappresentato sostanzialmente da un bonus fiscale escluso da tassazione.

Reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000,00

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) con un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro viene riconosciuta una “ulteriore detrazione” determinata con le seguenti regole:

Condizione generale: reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro	
Reddito di lavoro dipendente	“ulteriore detrazione”
- oltre 20.000,00 euro fino a 32.000,00 euro	1.000,00 euro
- oltre 32.000,00 euro fino a 40.000,00 euro	$\text{Ulteriore detrazione} = 1.000 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{8.000}$

La norma nulla dispone in merito al riconoscimento della nuova “ulteriore detrazione” in caso di incapienza dell'imposta lorda. In passato, nel silenzio della norma, la detrazione veniva ordinariamente riconosciuta fino a capienza. Sarà necessario attendere i necessari chiarimenti istituzionali.

Gli obblighi del sostituto d'imposta

I sostituti d'imposta devono applicare automaticamente il bonus fiscale e l'ulteriore detrazione, senza che il sostituto d'imposta ne faccia richiesta, all'atto dell'erogazione della retribuzione. In sede di conguaglio dovrà verificare la spettanza delle stesse e procedendo all'eventuale recupero in caso di superamento delle soglie di reddito. Qualora il conguaglio a debito dovesse superare i 60 euro si procede al recupero in 10 rate, compresa quella del conguaglio.

Si dovranno attendere le istruzioni istituzionali per capire gli algoritmi di calcolo delle fasce reddituali su base mensile e in sede di conguaglio.

Nelle more delle istruzioni delle Entrate, che potrebbero arrivare dopo la chiusura degli stipendi di gennaio, si pone il problema di come effettuare il conguaglio per il personale cessato. Si propone una interpretazione che dovrà essere verificata alla luce delle indicazioni istituzionali.

La struttura della norma prevede due sistemi diversi in relazione al reddito complessivo del dipendente. Ai fini dell'individuazione della disposizione da applicare il sostituto d'imposta dovrà stimare il reddito complessivo che sarà dato dal reddito erogato dal datore di lavoro nonché da eventuali altri redditi comunicati dal sostituto senza la necessità della proiezione annuale, in analogia a quanto avviene in generale per i conguagli. Una volta determinato in quale scaglione si pone il dipendente (fino a 20.000,00 euro oppure tra 20.000,00 e 40.000,00 euro) si procederà alla quantificazione del beneficio fiscale o della ulteriore detrazione.

Nel caso in cui il dipendente si collochi nel primo scaglione (fino a 20.000,00) si dovrà determinare l'aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente per determinare il relativo beneficio fiscale. La norma, in modo non proprio cristallino, specifica che "ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile (...) il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno". Si potrebbe quindi ritenere che il reddito di lavoro dipendente erogato debba essere proiettato su base annua "ai soli fini" del calcolo dell'aliquota da applicare. Ad esempio, un dipendente che ha lavorato solo a gennaio percependo un reddito di lavoro dipendente di 3.000 euro avrà un reddito complessivo inferiore a 20.000 euro (ipotizzando che non comunichi altri redditi). Ai soli fini dell'individuazione dell'aliquota per calcolo del beneficio fiscale il reddito di 3.000 euro dovrà essere proiettato sull'anno portando ad una somma di 36.000 euro (3.000×12) che corrisponde all'aliquota del 4,8% in quanto maggiore di 15.000,00 euro.

Qualora si dovesse collocare oltre tra i 20 e 40 mila euro si applicano le ordinarie regole delle detrazioni.

Le somma anticipate sono recuperate in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Le detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia, previste dall'art. 12 del Tuir, sono state rimodulate dal 2025 sotto diversi aspetti:

- per i figli fiscalmente a carico sono riconosciute solo per quelli di età compresa tra i 21 e i 29 anni (la norma fa riferimento ai figli di "età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni"). Oltre i 30 anni le detrazioni sono limitate ai figli fiscalmente a carico disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- l'ambito soggettivo degli altri familiari a carico circoscrivendone il perimetro nell'ambito degli "ascendenti" che convivono con il contribuente;
- le detrazioni per familiari a carico residenti all'estero non sono più riconosciute per i contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana o di uno stato dell'unione europea.

Le detrazioni per il coniuge

Si riepilogano le disposizioni sulle detrazioni per il coniuge che non sono state modificate.

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
Fino a 15.000 euro	$\text{Detrazione} = 800 - 110 \times \frac{\text{reddito complessivo}}{15.000}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
Se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro	Detrazione = 690 euro La detrazione è aumentata di: 1) 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro 2) 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro 3) 30 euro se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro 4) 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro 5) 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro La detrazione aggiuntiva indicata nei punti da 1) a 5) deve essere assunta nell'intero ammontare indicato senza essere rapportato al periodo in cui il coniuge è stato a carico (CM n. 15/2007, par. 1.4.1).
Se il reddito è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro	$\text{Detrazione} = 690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.

Le detrazioni per i figli

Le detrazioni per i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati sono così determinate:

Detrazione base	Situazione familiare
Euro 950	Per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto di età - pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni - di età pari o superiore a 30 anni con disabilità ai sensi della L. 104/1992
Detrazione effettiva La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La disposizione normativa si traduce nella seguente formula: $\text{detrazione effettiva} = \text{detrazione base} \times \frac{95.000 + 15.000 (\text{numero di figli} - 1) - \text{reddito complessivo}}{95.000 + 15.000 (\text{numero di figli} - 1)}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali.	

Se il rapporto è minore o uguale a zero ovvero uguale a uno la detrazione non spetta. L'incremento di 15.000 per ciascun figlio successivo al primo deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore e non deve essere ragguagliato al periodo in cui i figli sono a carico. Solamente la detrazione base dovrà essere proporzionata al numero di mesi in cui il figlio è a carico (CM n. 15/2007, par. 1.4.2).

La percentuale di detrazione spettante per ciascuno dei figli a carico segue delle precise regole dettate dal legislatore:

- a) in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione è ripartita in misura pari al 50 per cento tra i due genitori. A tale regola è possibile derogare solo previo accordo tra gli stessi, attribuendo integralmente la detrazione in capo al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato;
- b) in caso di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- c) in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

L'Agenzia delle Entrate (circ. min. n. 15/2007, par. 1.4.5) ha chiarito che, in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, l'eventuale diverso accordo che può intervenire tra i due genitori può essere finalizzato esclusivamente a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Allo stesso modo, in caso di affidamento congiunto o condiviso, il diverso accordo tra i genitori può essere volto ad attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. In questo modo si vogliono evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati.

Con la stessa circolare è stato inoltre chiarito che, nel caso di genitori non coniugati, debba trovare applicazione la stessa normativa prevista per i genitori separati qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza dei predetti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due che ha reddito più elevato. Tale soluzione trae origine dall'applicazione del principio contenuto nella Legge n. 54/2006 che, in tema di affidamento condiviso, equipara le due situazioni. La possibilità di un diverso accordo tra i genitori non richiede una forma particolare. Qualora i genitori dovessero richiedere una detrazione superiore a quella legale, in sede di liquidazione verrà automaticamente riproporzionata nella misura legale presupponendo, salvo prova contraria, l'assenza di accordo. Qualora uno dei due genitori fornisca la prova dell'accordo verrà riconosciuta la detrazione nella misura convenuta (circ. min. n. 15/2007, par. 1.4.5).

Sia nel caso di genitore affidatario che in caso di affidamento congiunto, qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. In questo caso, il genitore che ha goduto della detrazione che sarebbe spettata all'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa. Anche in questo caso il diverso accordo non è libero ma deve seguire le regole sopra indicate.

A prescindere dalle situazioni sopra descritte, qualora il coniuge risulti fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli compete al 100 per cento a quest'ultimo.

Rimane confermata la regola in forza della quale se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Per primo figlio deve intendersi quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo (circ. min. n. 15/2007, par. 1.4.6).

In passato, le detrazioni potevano essere riconosciute solo a fronte della presentazione annuale di una specifica richiesta contenente anche i codici fiscali dei familiari (necessari per il Mod. 770). In sede di conguaglio era necessario verificare l'esistenza della dichiarazione annuale. Con le modifiche apportate dall'art. 7, co. 1, lett. b), del D.L. n. 70/2011, è stato abrogato l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare annualmente i dati relativi ai familiari a carico. Devono essere comunicate solo le variazioni.

Le detrazioni per gli altri familiari

L'ambito soggettivo di applicazione della norma risulta decisamente più ristretto per quanto attiene agli altri familiari a carico in quanto si passa dal perimetro circoscritto dall'art. 433 del Codice civile agli ascendenti che convivono con il contribuente.

Testo fino al 2024	Testo dal 2025
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:	<i>non modificato</i>
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).	d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.	<i>non modificato</i>
ANALISI DELLE DIFFERENZE SOGGETTIVE	
Famigliari previsti dall'art. 433 c.c.: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i discendenti dei figli; - i genitori (compresi quelli naturali e adottivi); - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); - i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).	Ascendenti: i soggetti da cui il contribuente discende (art. 536 c.c.) ovvero i genitori, i nonni, i bisnonni ecc. Dal 2025 non rientrano più i seguenti soggetti di cui all'art. 433 del c.c.: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i discendenti dei figli; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
ANALISI DELLE DIFFERENZE OGGETTIVE	
- fiscalmente a carico - convivente <i>oppure</i> - percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria	- fiscalmente a carico - convivente non sono più a carico i familiari non conviventi che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

La detrazione viene ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto. Per ripartizione pro-quota si intende in misura eguale tra gli aventi diritto, cioè tra i soggetti che hanno effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza.

La detrazione è determinata con le regole di seguito riportate.

Ascendente convivente	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
Fino a 80.000 euro	$\text{Detrazione} = 750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è minore o uguale a zero ovvero uguale a uno la detrazione non spetta.

I familiari residenti all'estero di cittadini extra UE

Dal 2025 le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione o di uno Stato che aderisce all'accordo sullo spazio economico europeo per i familiari residenti all'estero.

Condizioni per fruire della detrazione

I predetti familiari (coniuge, figli, altri familiari) possono essere considerati fiscalmente a carico (art. 12, c. 2, Tuir) a condizione che possiedano un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a euro 2.840,51 (pari ai vecchi 5.500.000 di lire). Il tetto è elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Non concorrono alla formazione del predetto limite i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Al contrario, devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il limite di reddito è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta senza alcun ragguaglio al periodo in cui viene prodotto. Così, se l'ultimo giorno del periodo d'imposta viene prodotto un reddito superiore a 2.840,51 o 4.000,00 euro il familiare non è a carico per tutto l'anno.

Qualora il familiare risulti fiscalmente a carico, rientrando tra i soggetti ammessi e rispettando il limite di reddito, le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui cessano (art. 12, c. 2, Tuir).

Ad esempio, se un figlio con almeno 24 anni effettua una prestazione occasionale per un importo di euro 3.000 non sarà a carico per tutto l'anno in quanto ha superato la soglia di reddito. Se, invece, il genitore del contribuente percepisce un reddito inferiore al limite di legge (2.840,51 euro) e va a convivere con il contribuente in data 28 marzo, a quest'ultimo spetta la detrazione per il periodo marzo - dicembre.

Analogamente, al figlio che nasce il 12 maggio spettano le detrazioni per il periodo maggio-dicembre.

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 il sostituto d'imposta riconosce la detrazione per carichi di famiglia solo se il contribuente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Qualora il sostituto non fornisca informazioni sul reddito complessivo, la detrazione deve essere rapportata al reddito di lavoro dipendente corrisposto nel corso dell'anno.

Le addizionali regionali e comunali

Le regioni e i comuni hanno tempo fino al 15/04/2025 per la revisione delle aliquote e degli scaglioni al fine di armonizzarli ai nuovi scaglioni Irpef (commi da 726 a 729 per l'addizionale regionale e 750 e 751 per la comunale).

Qualora, entro il predetto termine, non vengano adottate le delibere di modifica nel 2025, 2026 e 2027 le addizionali si applicano sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Personale

L'esonero contributivo alle lavoratrici madri 2025 (c.d. bonus mamme)

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) introduce una nuova normativa sul bonus mamme che ripercorre, nei principi generali, quanto già applicato nel 2024. Le modalità operative sono rinviate ad un Decreto attuativo da emanare entro 30 giorni. Viene fatta salva, fino al 2026, l'applicazione dello sgravio già applicato nel 2024 per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato e almeno 3 figli il cui beneficio termina al compimento del 18° anno del figlio minore.

L'esonero contributivo del 2024: un ripasso

Dal 2024 era stato introdotto un esonero contributivo per le lavoratrici madri con almeno tre figli. Con due figli era previsto un esonero più limitato nel tempo.

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), aveva introdotto le seguenti disposizioni:

a) per le lavoratrici madri con almeno tre figli (art. 1, comma 180):

“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

b) per le lavoratrici madri con due figli (art. 1, comma 181):

“L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.

Completava il quadro il comma 182 il quale prevede che “per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La circolare Inps 27 del 31/01/2024 delineava l'ambito interpretativo della norma e forniva le istruzioni operative.

L'esonero contributivo del 2025

Le Legge di Bilancio (comma 219) introduce una disposizione a regime per quanto attiene al bonus mamme prevedendo che alle lavoratrici madri è riconosciuto, dal 2025, un parziale esonero della quota dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Rimangono esclusi i rapporti di lavoro domestici e viene esteso alle lavoratrici autonome.

Il bonus mamme è riconosciuto con le seguenti caratteristiche:

- madri di due o più figli;
- la norma non fa più riferimento alla titolarità di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le nuove regole potrebbero essere estese anche ai contratti a termine;
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 per le madri di tre o più figli spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve superare i 40.000,00 euro su base annuale;
- per gli anni 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto a regime, continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte nel 2024 (art. 1, comma 180, della L. 213/2023) per le lavoratrici madri con almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le quali si continua a riconoscere lo sgravio contributivo del 100% dei contributi a carico della dipendente, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Per le lavoratrici madri di almeno tre figli titolari di un contratto a termine si dovrà attendere l'emanazione del D.M. per capire quali disposizioni applicare.

Le modalità operative sono rimesse ad un Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni.

Cosa succede nelle more dell'emanazione del D.M.

Fino all'emanazione del D.M. dovrebbe trovare applicazione solamente il bonus mamme previsto in presenza di almeno tre figli ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. 213/2023 secondo le istruzioni già fornite dall'Inps (Circ. 27/2024). Dal tenore letterale della norma dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui il terzo figlio nasca nel corso del 2025.

Al contrario, il bonus mamme per due figli (dell'art. 1, comma 181, della L. 213/2023) cessa di essere erogato in quanto scaduto il 31/12/2024. Solo dopo l'emanazione del D.M. potrà essere recuperato anche per le mamme con due figli.

Le condizioni ancora applicabili nel 2025 per accedere all'esonero

L'accesso all'esonero contributivo introdotto nel 2024 ed applicabile anche nel 2025-2026 è subordinato al verificarsi di alcune condizioni delineate nella circolare Inps n. 27/2024.

Le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
Possono accedere all'esonero contributivo le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, presso un datore

di lavoro pubblico o privato (rimane escluso il lavoro domestico). Si considerano sia i contratti di lavoro già instaurati alla data di entrata in vigore della norma che quelli instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine l'agevolazione si applica dalla data della trasformazione e non può retroagire. Nel pubblico impiego si tratta del caso delle stabilizzazioni. Le dimissioni da un contratto a tempo determinato seguite dall'assunzione a tempo indeterminato costituisce una ordinaria successione di contratti; anche se ai fini dell'esonero lo stesso si applica dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.

La norma non può essere applicata ai contratti c.d. a scavalco di eccedenza (art. 1, c. 557, L. 311/2004) in quanto si tratta di rapporti a tempo determinato anche se collegati ad uno a tempo indeterminato.

Il periodo di vigenza

L'esonero risulta applicabile per il triennio 2024-2026 per le lavoratrici con almeno tre figli.

La circolare Inps precisa che l'agevolazione si applica anche “nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito”. Atteso che nel pubblico impiego le indennità legate alla maternità (congedo di maternità e congedo parentale) sono integralmente a carico del datore di lavoro l'esonero contributivo si applica anche durante i predetti periodi.

Il numero di figli

L'esonero viene riconosciuto alle lavoratrici con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio minore.

Il requisito relativo al numero di figli si cristallizza con la nascita del terzo figlio. La circolare specifica che il diritto del beneficiario non decade neppure al verificarsi dei seguenti casi:

- la premorienza di uno o più figli. In questo caso la circolare non specifica fino a quando spetta l'esonero. Si potrebbe ritenere che il termine possa coincidere con il mese del compimento dei 18 anni del figlio minore anche se deceduto prima di tale data;
- l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- la non convivenza di uno dei figli;
- l'affidamento esclusivo al padre.

La norma si applica anche in caso di adozione ed affidato atteso che il Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) ha previsto la parificazione tra figli naturali, adottati e affidati. La circolare indica che “la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento”. Il fatto che il figlio adottato o in affidato debba far parte del nucleo familiare risulta in contrasto con un altro passaggio della circolare stessa dove si precisa che non si produce “alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto (...) dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare”. Poiché il T.U. sulla maternità equipara i figli naturali a quelli adottati e affidati si ritiene che anche per questi ultimi sia irrilevante l'appartenenza o meno al nucleo familiare.

L'esonero si applica dall'inizio del mese in cui si verifica la nascita del terzo. In modo analogo il beneficio termina alla fine del mese del compimento del diciottesimo compleanno.

Per chiarire meglio questi aspetti la circolare Inps ha proposto alcuni esempi ipotizzando l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato durante i periodi di spettanza dell'esonero:

- 1) lavoratrice con tre figli all'01/01/2024. Il figlio più piccolo compie 18 anni il 19/10/2025. L'esonero si applica dall'01/01/2024 al 31/10/2025;
- 2) lavoratrice con due figli all'01/01/2024. Il figlio più piccolo compie 10 anni il 18/07/2024. L'esonero si applica dall'01/01/2024 al 31/07/2024;
- 3) lavoratrice con un figlio all'01/01/2024. Il secondo figlio nasce l'11/06/2024. L'esonero si applica dall'01/06/2024 al 31/12/2024;
- 4) lavoratrice con due figli all'01/01/2024. Il terzo figlio nasce il 02/03/2025. L'esonero contributivo per due figli si applica per tutto l'anno 2024. Nessuna agevolazione per i mesi di gennaio e febbraio. L'esonero per i tre figli si applica dall'01/03/2025 al 31/12/2026;
- 5) lavoratrice con tre figli all'01/01/2024 tutti maggiorenni. Non spetta la riduzione contributiva.

Nel caso in cui il secondo figlio nasca l'11/06/2024 e la madre stipuli un contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2024 il beneficio avrà decorrenza dal 1° di settembre fino alla fine del 2024.

L'ammontare dell'esonero

La norma prevede l'esonero del 100% dei contributi previdenziali per indennità, vecchiaia e superstiti a carico della lavoratrice nel limite massimo di 3.000 euro annui da rapportare mensilmente.

Per il pubblico impiego l'agevolazione si applica sui contributi a carico dipendente della sola Cpdel, pari all'8,85% (nel caso di applicazione dell'addizionale 1% si è superato il massimale annuo di 3.000 euro da rapportare mensilmente e la percentuale risulta irrilevante). Come già avvenuto negli anni precedenti in relazione ad altre disposizioni sulla riduzione dei contributi a carico dipendente, l'Inps estende il perimetro di applicazione della norma anche alle gestioni previdenziali sostitutive come la Cpdel, la Cpi e le altre casse della gestione pubblica. Si applica anche alla cassa dei giornalisti (Inpgi). Infatti, l'istituto di previdenza ha istituito i codici e dettato le istruzioni per la compilazione della ListaPosPA nella denuncia previdenziale mensile. Il massimale di 3.000 euro annuali deve essere applicato mensilmente nel limite di 250 euro (3.000:12). Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che iniziano o cessano in corso di mese la soglia deve essere rapportata ai giorni lavorati considerando un massimale giornaliero di 8,06 euro (250:31). Il fatto che il minimale giornaliero sia calcolato dividendo per 31 giorni fa ritenere che lo stesso debba essere rapportato ai giorni di calendario e non ai giorni retribuiti previsti dal CCNL (esempio in 26esimi). I massimali non devono essere rapportati al part-time e si applicano distintamente per ciascun rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere (difficilmente nel pubblico impiego coincidono due rapporti a tempo indeterminato simultaneamente).

Mentre per il requisito della nascita del figlio o del compimento del 18° compleanno, per le madri di almeno tre figli, decorre rispettivamente dall'inizio del mese e dalla fine dello stesso in caso di costituzione o di cessazione del rapporto di lavoro si considera la data effettiva di inizio e fine. Quindi, se la madre di 3 figli, di cui uno minorenni, inizia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il giorno 16/02/2024 l'esonero contributivo è da rapportare al periodo 16/02/2024-29/02/2024, che corrisponde a 14 giorni di calendario (con un massimale di 14 x 8,06).

Il massimale mensile, di 250 euro, viene riconosciuto a prescindere dall'imponibile previdenziale della lavoratrice. Ne deriva che l'esenzione si massimizza a fronte di una retribuzione pari o superiore a 2.824,86 euro mensili (pari a 250 : 8,85%). In altri termini, l'esonero di 250 euro mensile spetta a tutte le lavoratrici madri, in possesso di tutti i requisiti, con una retribuzione almeno pari a 2.824,86 euro mensile (senza un limite massimo). Per compensi inferiori i contributi a carico della lavoratrice si azzerano ma non arriva a massimizzare il beneficio. Ad, esempio, con un compenso di 1.900 euro mensili (vicino al compenso di un ex C1) l'esonero è pari ad euro 174,61 euro. Il beneficio effettivo sul "netto in busta" sarà più basso in quando aumenta in modo corrispondente l'imponibile fiscale.

Il coordinamento con altre agevolazioni

Nel silenzio della norma, in merito alla compatibilità con altre agevolazioni, la circolare Inps specifica che l'agevolazione in commento risulta cumulabile "con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente". Argomento che poco interessa la pubblica amministrazione.

Al contrario, in relazione al cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del dipendente il c.d. bonus mamme risulta "strutturalmente alternativo" alla riduzione contributiva del 7% per i redditi fino a 1.923 euro mensili, ridotta al 6% fino a 2.692, (per l'anno 2024 regolamentata dall'art. 1, comma 15, della Legge di bilancio 2024). Mettendo a confronto le due disposizioni a fronte di un imponibile di 2.692 euro il c.d. bonus è pari a 238,24 euro (2.692 x 8,85%) mentre la riduzione dei contributi del 6% arriva a 161,52 (2.692 x 6%). In ogni caso, l'esonero per figli a carico risulta sempre più vantaggioso.

Questa considerazione risulta superata dal fatto che nel 2025 l'esonero contributivo del 6% o del 7% è stato sostituito con l'introduzione di una nuova agevolazione fiscale. Coordinando il nuovo quadro normativo si dovrebbe concludere che il bonus mamme e le nuove agevolazioni fiscali dovrebbero cumularsi. Sarà necessario attendere indicazioni da parte degli interpreti istituzionali.

Cosa c'è da fare

La lavoratrice madre deve "comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli" (dal 2025 solo i tre figli). In presenza di più di tre figli è sufficiente comunicare tre codici fiscali indicando, in ogni caso, quello del figlio più piccolo. I codici fiscali andranno indicati nella denuncia mensile e l'Inps effettuerà i controlli rispetto a quanto dichiarato. Qualora i dati risultassero non veritieri provvederà al "disconoscimento della misura di esonero".

In alternativa, la dipendente potrà comunicare i codici fiscali dei figli sul portale dell'Inps senza comunicarli al sostituto d'imposta.

Ulteriori considerazioni

La norma in commento fa riferimento al numero di figli senza specificare che si tratti di figli fiscalmente a carico. Quindi anche la madre di due figli naturali di 30 e 40 anni, fiscalmente non a carico, che abbia in affido un minore ha diritto all'esonero.

L'agevolazione spetta esclusivamente alla madre e non sono previsti casi nei quali possa passare al padre (neppure in assenza fisica o giuridica della madre).

Nessuna verifica sul Durc

La circolare 27/2024 chiarisce che lo sgravio contributivo non si qualifica come incentivo all'assunzione e quindi non è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

L'esposizione nel flusso Uniemens/ListaPosPa

L'esonero contributivo deve essere indicato nell'Uniemens con le modalità contenute nella circolare Inps 27/2024 introducendo i seguenti codici di recupero:

- 58 "Esonero all'articolo 1, comma 180, madre lavoratrice di tre o più figli";
- 59 "Esonero all'articolo 1, comma 181, madre lavoratrice con due figli" (codice non più utilizzabile nel 2025).

Come in passato l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica deve essere valorizzato senza considerare la riduzione. Quest'ultima andrà indicata nell'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> nel modo seguente:

- <AnnoRif> che sarà pari all'anno oggetto dell'esonero;
- <MeseRif> che va da 1 a 12 in relazione al mese cui si riferisce l'esonero;
- <CodiceRecupero> da valorizzare con uno dei valori sopra riportati in relazione alle mensilità dichiarate (codici 58 e 59);
- <Importo> che corrisponde all'intera contribuzione a carico della lavoratrice oggetto di sgravio nei limiti previsti per il mese o la frazione di mese.

Qualora il datore di lavoro sia in possesso dei codici fiscali dei figli, gli stessi devono essere riportati nell'elemento V1_Periodo Precedente Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 5 "Regolarizzazione da circolare o messaggio" valorizzando per ciascuno i seguenti dati:

- <GiornoInizio> e <GiornoFine>: corrispondente all'elemento dove sono indicati i Codici Recupero 58 o 59;
- <DataAtto> di <DescrMotivoUtilizzo>: Indicare la data della presente Circolare;
- <IdentAtto>: valorizzare con 4;
- <NumeroRegistro>: compilare con il Codice Fiscale del figlio.

Schema di domanda

Alla c.a.
dell'Ufficio personale
del Comune di _____

OGGETTO: richiesta esonero contributivo per lavoratrici madri

La sottoscritta _____ nata a _____ il _____, C.F. _____
dipendente a tempo indeterminato di questo ente

COMUNICA

la volontà di avvalersi dell'esonero contributivo previsto (*barrare una delle due opzioni*)

☐ dall'art. 1, comma 180, della L. 213/2023 per le lavoratrici madri a tempo indeterminato con almeno 3 figli e quello più piccolo con meno di 18 anni;

secondo quanto previsto dalla circ. Inps n. 27/2024.

In merito ai dati anagrafici dei figli (*barrare una delle due opzioni*)

☐ si comunica quanto segue

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice Fiscale

(in presenza di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali comprendendo il figlio più giovane)

oppure

☐ gli stessi saranno caricati sul portale Inps.

Distinti saluti

Luogo e data _____

Firma _____

Legge di bilancio 2025

L'IVC maggiorata negli stipendi del 2025

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

A partire dagli stipendi di gennaio 2024 gli enti locali dovranno erogare un anticipo del CCNL 2022-2024 con oneri a carico dei propri bilanci. La disposizione risulta a regime e quindi va applicata anche nel 2025 fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL. Destinatari dell'anticipo sono tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'IVC maggiorata, da corrispondere mensilmente, si ottiene moltiplicando quella ordinaria (pari 0,5% dello stipendio) per 6,7. Gli enti che avevano già erogato l'anticipo nella mensilità di dicembre 2023 ai dipendenti a tempo indeterminato e che quindi ne avevano l'erogazione nel 2024 dovranno riattivare questo beneficio dal 2025.

L'IVC maggiorata negli stipendi del 2025

Nelle buste paga del 2024 gli enti locali dovevano riconoscere ai propri dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, l'IVC maggiorata.

La disposizione era contenuta nell'art. 1, commi 27, 28 e 29, della L. 213/2023:

“27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto

legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma”.

La Legge di Bilancio 2024 prevedeva che dalla busta paga di gennaio 2024 ai dipendenti pubblici venisse incrementata l'IVC riconosciuta per il triennio contrattuale 2022-2024 di un importo pari a 6,7 volte quello attuale. Qualora il beneficio fosse già stato erogato nella mensilità di dicembre 2023 l'importo spettante nel 2024 doveva essere compensato. A partire dal 2025 l'IVC maggiorata va riattivata e corrisposta a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato.